REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di LA SPEZIA
COMUNE di LA SPEZIA

Piattaforma polifunzionale
per la gestione dei rifiuti pericolosi e non
sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.

SEPOR S.p.A.

Sede legale: Via Rigazzara, 90 - 19137 La Spezia (SP)
Nuova sede Operativa: Porto Mercantile, Molo Garibaldi - 19124 La Spezia (SP)
Tel: 0187/511535 - Fax: 0187/511545 - web: www.sepor.it
Partita i.v.a.: 00713770113

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

Sepor S.p.A.
Via Rigazzara,90 - 19137 - La Spezia (SP)
tel: 0187 511535 - fax: 0187 511545
web: www.sepor.it
P.Iva: 00713770113

IL PROGETTISTA (timbro e firma)

Dott. Ing. Carmine Luca Di Crescenzo
tel: 0871 071950 / 348 8407125
email: c.dicrescenzo@studiodicrescenzo.it
pec: carmineluca.dicrescenzo@ingpec.eu

NUOVO S.r.l.
Strada Gaglierano, 48 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 01285910680
mobile (+39) 329.7609789 - (+39) 339.3255861
e-mail: info@nuovosrl.it url: www.nuovosrl.it

FORMA S.r.l.
Vico Santa Caterina, 6 65013 Città Sant'Angelo (PE)
P.Iva 02022390682 tel./fax (+39) 085.9153461
e-mail: info@studioforma.it url: www.studioforma.it

Riferimento commessa:	Nome cliente: SEPOR S.p.A.	Località: La Spezia (SP)
	Progetto generale: Piattaforma polifunzionale	
Informazione elaborato:	**Concessione demaniale marittima**	

Disegni di riferimento N°:	Scala disegno: 1:1	

Redatto:	Approvato:	Disegno num.:	Rev.	Pagina
21/06/2018 FORMA S.r.l.	**26/06/2018** Nuovo S.r.l.	**18.108.04V.0055**		1 di 1

Ultima rev.:

E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico

A4

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA

Deliberazione del Presidente n. 37 /2016

Il sottoscritto Giovanni Lorenzo Forcieri, Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia ai sensi del D.M. n. 398 del 07/11/2013;

- vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e/o integrazioni;
- visto l'articolo 8, comma 3, lettera h) della Legge nr. 84/94 per il quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7 sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- visto il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che detta circoscrizione territoriale è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
- considerato che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale di La Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- considerato che con ulteriore verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- considerato che con verbale in data 26.07.2011 la Capitaneria di Porto ha consegnato all'Autorità Portuale della Spezia i beni demaniali marittimi oggetto della delimitazione tra il pubblico demanio marittimo e le proprietà relative agli immobili siti in località seno di Pertusola acquisiti dalla Navalmare S.r.l. dal fallimento della Cantieri S.r.l., di cui al verbale di delimitazione n. 81 in data 06.03.2006, approvato e reso esecutivo con Decreto della Direzione Marittima di Genova n. 09/2006 in data 26.05.2006;
- considerato che SEPOR S.p.A. con sede in La Spezia via Rigazzara 90, C.F. 00713770113, a seguito di espletamento gara e delibera del Comitato Portuale in data 17 aprile 2015, è titolare della gestione del servizio triennale di raccolta e trattamento rifiuti dalle navi ormeggiate negli specchi acquei di competenza dell'Autorità portuale per il triennio 01.05.2015 - 30.04.2018;

- considerato che conseguentemente sono in fase di rinnovo le licenze di concessione assentite alla stessa Sepor con decorrenza 01.04.2015 - 30.04.2018 per il mantenimento dell'impianto funzionale al servizio;
- considerato che con Delibera n. 1/2014 l'Autorità portuale ha ipotizzato un maggiore radicamento del traffico crocieristico sul Molo Garibaldi Ovest e ha conseguentemente previsto, al fine di mantenere invariati gli equilibri e le disponibilità di aree per il traffico di merci nel porto commerciale, un adeguamento tecnico funzionale consistente nell'ampliamento sul lato di levante del Molo Garibaldi, in sostituzione del previsto ampliamento di Calata Artom;
- considerato che il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 prevede la dotazione del porto di un impianto e servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi e l'affidamento di tale servizio e della realizzazione degll'impianto mediante gara ad evidenza pubblica;
- considerato che il servizio di pulizia e raccolta rifiuti rientra tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 6 comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994 n. 84, come individuati dal D.M. 14 novembre 1994;
- considerato che il nuovo layout, al fine di mantenere invariati gli equilibri e le disponibilità di aree per il traffico merci del porto commerciale, prevede il recupero delle aree di banchina destinate all'utilizzo crocieristico sul nuovo ampliamento del molo Garibaldi Est e tiene conto anche della ricollocazione degli impianti dei silos cemento Italterminali S.r.l. (ora Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo) e dell'impianto di trattamento rifiuti Sepor S.p.A., la cui realizzazione è prevista nell'ambito dell'Accordo Quadro a carico del concessionario;
- considerato che il progetto relativo all'intervento di adeguamento tecnico-funzionale al PRP vigente è stato approvato dal Provveditorato OO.PP. della Liguria con provvedimento prot. 3475/974 in data 18.05.2015 a conclusione del procedimento di intesa Stato-Regione;
- considerato che in data 17 dicembre 2015 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso all'Autorità portuale il provvedimento prot. n. DVADEC-2015-0000474, con cui ha espressamente escluso l'assoggettabilità a VIA di tutti gli interventi progettuali ricadenti nell'Ambito Omogeneo 6 "Porto Mercantile" del Porto di La Spezia, fra cui quello di adeguamento tecnico funzionale del Molo Garibaldi;
- considerato che Autorità Portuale della Spezia, LSCT, Italterminali S.r.l. (ora Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo) e Sepor S.p.A. hanno convenuto di addivenire alla razionalizzazione delle aree come rappresentato nella proposta di layout anzidetta, attraverso la concessione delle relative aree, nelle more dell'evidenza pubblica e delle procedure previste dalla vigente normativa, nei modi e nei termini definiti in

Accordo Quadro ed in singoli Protocolli di Intesa da stipularsi tra Autorità Portuale ed i concessionari stessi;

- considerato che con delibera 13/2015 in data 23 luglio 2015 il Comitato Portuale ha conferito mandato al Presidente per la stipula dell'Accordo Quadro e dei Protocolli di Intesa anzidetti con i concessionari insistenti sul molo Garibaldi, LSCT, Italterminali (ora Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo) e Sepor;
- considerato che l'Accordo Quadro ed i Protocolli di Intesa sono stati resi parte integrante della delibera 1/2016 del Comitato Portuale in data 3 marzo 2016;
- considerato che in data 4 agosto 2015 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra Autorità Portuale ed il concessionario La Spezia Container Terminal S.p.A, in data 5 agosto 2015 con Sepor S.p.a. e in data 2 settembre 2015 con Italterminali s.r.l. (ora Italcementi S.p.A) con le previsioni indicate nello stesso tra cui il riassetto complessivo della localizzazione degli operatori, sia terminalisti che fornitori di servizi, insistenti sulle aree del molo Garibaldi al fine di addivenire alla razionalizzazione delle stesse;
- considerato che con istanza assunta al prot. 16711 in data 29.10.2015 SEPOR S.p.A. ha richiesto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima al fine di ricollocare sulle aree del molo Garibaldi l'impianto di sterilizzazione, ricovero attrezzature, impianto di ricezione acque oleose, e reflue per il loro trattamento, di cui alle attuali concessioni, nonché condotti interrati di collegamento alle banchine, con realizzazione a carico del concessionario delle opere necessarie, come previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto in data 05.08.2015;
- considerato che in data 02.05.2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Autorità Portuale e il concessionario SEPOR con indicazione degli impegni della stessa Società al punto 2 dello stesso, nonché indicazione degli impegni dell'Autorità portuale indicati al punto 3 dello stesso;
- considerato che con nota assunta al prot. 6598 in data 02.06.2016 Sepor S.p.A. ha consegnato il cronoprogramma lavori aggiornato;
- considerato che, previa verifica dell'ammissibilità dell'istanza, al fine di assicurare idonee forme di pubblicità e trasparenza, come peraltro previsto ai sensi dell'art. 18 L. 84/94 e dell'art. 18 Reg. Cod.Nav. ed in ossequio principio di evidenza pubblica, l'Autorità Portuale, ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza di concessione anzidetta, nonché dell'Accordo Quadro sottoscritto tra Autorità Portuale e SEPOR S.p.A. in data 5 agosto 2015 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Autorità Portuale e Sepor in data 2 maggio 2016, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune della Spezia dal 12.05.2016 al 10.06.2016, sul sito dell'A.P. in data 11.05.2016, sul BUR della Regione Liguria in data 25.05.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 60 - Parte II-Concessioni demaniali in data 19.05.2016, sui quotidiani Italia Oggi il 20.05.2016, La Stampa il 20.05.2016, Il SecoloXIX del 20.05.2016;

- considerato che l'Accordo Quadro è stato oggetto di pubblicazione anche nell'Agosto 2015 nell'ambito del procedimento L.S.C.T. S.p.A.;
- considerato che, come evidenziato nell'avviso, la documentazione anzidetta è rimasta a disposizione del pubblico negli uffici dell'Autorità Portuale per il periodo a datare dal 12 maggio al 10 giugno 2016, per consentire a terzi interessati la partecipazione al procedimento e/o la presentazione di osservazioni, istanze concorrenti e/o in opposizione entro il 10 giugno 2016;
- considerato che nel termine all'uopo concesso nell'avviso di pubblicazione anzidetto, non sono pervenute istanze concorrenti, né osservazioni da parte di soggetti terzi;
- preso atto delle risultanze del procedimento da cui, tra l'altro, si evince:
  - il riscontro dell'istanza nell'ambito del complesso procedimento istruttorio di riorganizzazione del Molo Garibaldi, da cui trae origine l'accordo sostitutivo di concessione demaniale stipulato con L.S.C.T. S.p.A. e del procedimento relativo agli interventi di riqualificazione e sviluppo del porto della Spezia. A tal fine è stato autorizzato il conseguente adeguamento tecnico funzionale al PRP relativo al progetto di "ampliamento a mare molo Garibaldi", contesto in cui, tra l'altro, si prevede lo spostamento della concessione Sepor e la realizzazione del nuovo impianto;
  - la valutazione degli aspetti progettuali generali, giuridici e amministrativi afferenti al procedimento in oggetto, peraltro con il contributo di qualificati legali, in sede di definizione dell'Accordo Quadro;
  - il carattere pubblico del servizio da porre in gara e l'opportunità di provvedere alla realizzazione dell'impianto a carico del concessionario; in tal senso è stata adottata l'attività pubblicistica, ai sensi della vigente normativa, non rilevando osservazioni in opposizione o istanze concorrenti;
  - il recepimento delle previsioni dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 05.08.2015 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 02.05.2016 tra Autorità Portuale della Spezia e SEPOR S.p.A.;
  - l'area richiesta in concessione, già individuata nel layout allegato all'Accordo Quadro ed al Protocollo di Intesa, corrispondente a c.a 2.400 mq, necessaria alla realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione all'esistente;
  - l'affidabilità della Società ed il possesso dei requisiti di carattere organizzativo, finanziario, professionale e tecnico, peraltro già verificati in fase di assegnazione del servizio a seguito di gara;
  - l'investimento corrispondente a c.a 4.500.000 di euro per la realizzazione del nuovo impianto, ed i costi di manutenzione dello stesso stimato in c.a il 4% del valore a

partire dal quarto anno di attività;

- il cronoprogramma lavori aggiornato, trasmesso con nota assunta al prot. 6598 in data 02.06.2016, per la realizzazione dell'impianto a seguito delle necessarie autorizzazioni, fissato in c.a 14 mesi;

- considerato che sulla base degli elementi indicati e tenuto conto della particolare tipologia dell'impianto non riconducibile a ulteriori fattispecie di riferimento, può essere ritenuta congrua una durata della concessione di anni 12 (dieci anni per investimento 4.500.000 euro in analogia con altri concessionari ad uso produttivo industriale + due anni per la realizzazione dell'impianto), da stipularsi a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie, urbanistiche e ambientali;
- ritenuto sulla base di tali indicazioni, da trasfondersi nei contenuti delle condizioni del titolo concessorio, di poter procedere all'accoglimento dell'istanza della SEPOR S.p.A.;
- visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- tenuto conto che, come indicato all'art. 37 del Codice della Navigazione per la concessione di beni demaniali è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
- visti gli artt. 9 e 18 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- vista la Delibera del Comitato Portuale n. 10 in data 12/12/1996 e s.m. ed i. recante i criteri di determinazione dei canoni;
- visto il Decreto Interministeriale del 19/07/1989 contenente i criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi;
- visto l'esito del procedimento, che indica in 12 anni il periodo di concessione ritenuto congruo al piano industriale presentato anziché i 30 richiesti;
- sentito con esito positivo il Comitato Portuale nella seduta del 29/07/2016, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f) della Legge nr. 84/94, al fine di provvedere alla formalizzazione della concessione pluriennale della durata di anni 12 da stipularsi a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie, urbanistiche e ambientali;

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza della SEPOR S.p.A., assunta al prot. 16711 in data 29.10.2015, per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima al fine di ricollocare sulle aree del molo Garibaldi l'impianto di sterilizzazione, ricovero attrezzature, impianto di ricezione acque oleose, e reflue per il loro trattamento, di cui alle attuali concessioni,

nonché condotti interrati di collegamento alle banchine, con realizzazione a carico del concessionario delle opere necessarie, come previsto ai sensi dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 05.08.2015 e del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 02.05.2016;

2. il rilascio del nuovo titolo concessorio afferente il nuovo impianto a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie, urbanistiche e ambientali, per la durata di anni 12;
3. il canone relativo alla concessione demaniale marittima, determinato ai sensi della Delibera del Comitato Portuale n. 10 in data 12/12/1996 e s.m. ed i. nonché del Decreto Interministeriale del 19/07/1989;

con le seguenti condizioni:

SEPOR S.p.A. dovrà farsi carico dei lavori necessari per lo spostamento dei propri impianti e/o strutture operative dalle aree attualmente occupate aree individuate in testata al molo Garibaldi, con inizio immediato, ottenute le necessarie autorizzazioni, e con tempistiche coerenti con quanto previsto nel cronoprogramma.

Contestualmente alla stipula dell'atto di concessione pluriennale dell'area in testata al molo Garibaldi, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo impianto sulle nuove aree del molo Garibaldi, SEPOR dovrà rinunciare alle due concessioni relative alle aree attualmente in concessione in testata Molo Garibaldi, nonché abbandonare le aree attualmente occupate restituendole all'Autorità portuale in pristino stato.

Alla scadenza di ogni periodo di affidamento della gestione del servizio oggetto di gara di raccolta e trattamento rifiuti dalle navi ormeggiate negli specchi acquei di competenza dell'Autorità portuale, è fatto obbligo al concessionario di rendere disponibile la struttura di cui alla presente concessione per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara a favore del nuovo aggiudicatario ad una tariffa fissata dall'Autorità portuale.

Nell'atto concessorio relativo al nuovo impianto verranno stabilite le modalità di utilizzo dello stesso a favore del futuro assegnatario della gestione del servizio.

Per il rilascio del titolo concessorio afferente il nuovo impianto, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie, urbanistiche e ambientali, SEPOR S.p.A. dovrà perfezionare l'istanza con Modello Domanda D1 - Domanda di concessione - tramite Do.Ri. (da consegnare in formato cartaceo e file xml) gestito dal portale del Ministero (www.mit.gov.it) attraverso il link "Accesso al sistema" – Utenti privati", nonché relative planimetrie e documentazione.

La Spezia li 05.SET. 2016

Il Presidente
Giovanni Lorenzo Forcieri